

I 713 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI-RESTRIZIONI DEONTOLOGICHE SULLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Provvedimento n. 19861

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 maggio 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA l'indagine conoscitiva IC34, conclusa il 15 gennaio 2009, sullo stato del recepimento dei principi di concorrenza nei servizi professionali;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. L'Autorità promuove da oltre un decennio la concorrenza nei servizi professionali, anche al fine di sviluppare un'offerta di servizi più avanzata ed innovativa. Già nell'"*Indagine conoscitiva sugli ordini e collegi professionali*", conclusa nell'ottobre 1997, era stata sottolineata l'opportunità di introdurre principi concorrenziali nella regolamentazione dei servizi professionali; gli interventi dell'Autorità sono proseguiti con la Relazione del novembre 2005¹¹ [Cfr. Segnalazione S690 "Liberalizzazione dei servizi professionali - Relazione sull'attività svolta nel biennio 2004/2005" del novembre 2005.] in cui è stato avviato il metodo del confronto con gli ordini professionali per verificare la necessità e la proporzionalità di talune limitazioni della concorrenza tra professionisti, come indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sulla "*Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*" del febbraio 2004²² [I problemi concorrenziali derivanti dall'attribuzione di attività riservate, dall'accesso alle professioni mediante la predeterminazione numerica dei professionisti, dal tirocinio obbligatorio sono stati analizzati anche in altre segnalazioni e in alcuni procedimenti istruttori (cfr., in particolare, le segnalazioni AS298 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" del 20 aprile 2005; AS306 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni" del 13 luglio 2005; il provvedimento I/417 Selea/Ordini dei farmacisti del 20 marzo 2000).].

2. In occasione dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione, con modifiche, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, che ha liberalizzato, sotto alcuni profili, i servizi professionali recependo parzialmente principi concorrenziali più volte affermati dall'Autorità, quest'ultima ha ritenuto opportuno svolgere una seconda indagine conoscitiva nel settore dei servizi professionali, al fine di verificare lo stato di recepimento dei principi della concorrenza nei codici deontologici di alcune professioni³³ [L'indagine è stata avviata nel gennaio 2007 e conclusa nel gennaio 2009; essa ha riguardato gli ordini delle seguenti professioni: architetto, avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista ed esperto contabile, farmacista, geologo, geometra, giornalista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale e psicologo. Anche in tale indagine è stata utilizzata la metodologia di lavoro fondata sull'attività di advocacy nei confronti degli ordini coinvolti.].

3. Vale ricordare che l'articolo 2, comma 1, lettera a) della citato decreto legge ha abrogato, tra l'altro, le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e quelle che vietano di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti⁴⁴ [L'art. 2, comma 1, lettera a), ha abrogato le disposizioni che prevedono "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime", nonché "il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti". La lettera b) ha abrogato "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni

professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”, stabilendo che la pubblicità di attività professionali deve essere informata a “criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”.

La lettera c) ha abrogato “il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti”, stabilendo che “l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo”, che “il medesimo professionista non può partecipare a più di una società” e che “la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.

L’art. 2, comma 2-bis, ha sostituito il terzo comma dell’art. 2233 cod. civ. prevedendo che “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.].

Il d.l. n. 223/06, inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo, aveva sancito che l’adeguamento delle disposizioni deontologiche non conformi al nuovo dettato legislativo sarebbe dovuto avvenire entro il 1° gennaio 2007 e che il mancato adeguamento avrebbe determinato la nullità delle disposizioni deontologiche che risultano in contrasto con le previsioni del citato articolo 2, comma 1, del d.l. n. 223/06.

4. L’indagine svolta ha evidenziato una forte resistenza ad accogliere i principi *antitrust* da parte di alcuni organismi di controllo deontologico coinvolti: le resistenze mostrate si fondano, essenzialmente, sull’idea che il professionista sia ancorato al rispetto del “*decoro*” della professione anche nella determinazione del compenso, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l’applicazione delle tariffe minime (un “*prezzo decoroso*” sarebbe, di fatto, coincidente con la tariffa predeterminata).

Inoltre, l’indagine ha messo in evidenza come alcune previsioni contenute nei codici deontologici, nonostante la chiarezza delle disposizioni del d.l. 223/2006 sopra menzionate, soprattutto quella relativa all’abrogazione delle obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, continuano ad imporre ai propri iscritti il rispetto dei tariffari.

II. LA PARTE

5. Il Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito anche CNG), istituito con la legge 3 febbraio 1963, n. 112, è eletto da tutti gli iscritti ai consigli regionali dell’Ordine nazionale: sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale tutti gli iscritti nell’albo che non siano sospesi dall’esercizio della professione.

6. Oltre all’approvazione delle norme deontologiche, fra le attribuzioni del Consiglio vi sono il coordinamento delle attività dei consigli regionali, la proposta della costituzione di nuovi ordini territoriali, lo scioglimento dei consigli degli ordini, la nomina dei commissari straordinari, la decisione in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli regionali in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall’albo e dall’elenco speciale e re-iscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi.

III. IL QUADRO NORMATIVO

7. L’esercizio della professione di geologo è subordinata all’iscrizione, previa abilitazione, all’albo nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell’ordine, ai sensi della legge n. 112 del 1963.

L’attività riservata ai geologi è individuata dall’articolo 3 della citata legge ed è costituita principalmente dall’esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, alla fotogeologia, alla cartografia geologica, dalle rilevazioni e dalle consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici, nonché da indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo⁵⁵ [Costituisce attività riservata dei geologi anche lo svolgimento di indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee, di indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino, di indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione, di indagini geologiche anche nel campo agrario, di indagini geologiche connesse con l’arte militare ed altre affini, di ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.].

8. Non sono previsti limiti territoriali per l’esercizio di tale professione⁶⁶ [Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 112/1963, il geologo iscritto all’albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.].

Come accennato, l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, la vigilanza ai fini della tutela del titolo professionale nonché l’adozione dei provvedimenti disciplinari sono affidate, dall’articolo 9 della legge n. 112/63, al Consiglio nazionale dell’Ordine.

9. La disciplina deontologica della professione di geologo è contenuta nel codice deontologico dal titolo "*Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia*" approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con delibera n. 121 del 2 dicembre 1997 e modificato, da ultimo, in data 19 dicembre 2006.

La vigilanza sul rispetto del codice deontologico è affidata, come detto, al Consiglio Nazionale dell'Ordine, al quale è attribuito, conseguentemente, il potere disciplinare esercitabile nei confronti degli iscritti ai sensi dell'articolo 40 del medesimo codice deontologico, che non indica, peraltro, le sanzioni eventualmente applicabili.

10. L'Ordine dei Geologi si articola in Ordini regionali, con sede nel relativo comune capoluogo, che riuniscono gli iscritti all'Ordine Nazionale dei Geologi, sezione regionale. Il Consiglio Regionale dei Geologi è eletto dagli iscritti all'Ordine Regionale. Il suddetto Consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni affidate al Consiglio Nazionale dell'Ordine dall'articolo 9 della legge n. 112/63.

11. Con riferimento alla determinazione del compenso professionale, il codice deontologico, nella versione vigente approvata nel dicembre 2006 in seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 223/06, prevede, all'articolo 17, che "*la tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i., determinativa soltanto dei minimi compensativi dell'attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all'emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi*". L'articolo 18 sancisce inoltre che, "*a garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale. L'Ordine vigila sull'osservanza dell'articolo 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare*".

Segue la disciplina tariffaria del professionista nell'ambito di procedure di evidenza pubblica, relativamente alle quali è previsto che "*anche ove la P.A. non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all'importanza della prestazione ed al decoro professionale ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, c.c.*" (articolo 19).

In base all'articolo 26, "*(...) nemmeno è consentito al geologo di offrire la propria prestazione con condizioni che derogano ai principi di dignità e decoro, così come definiti nel presente codice, con offerte economiche non commisurate secondo il disposto di cui ai precedenti articoli 17 e 18*".

Infine, in base a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 25 luglio 1966 n. 616, la tariffa professionale degli onorari, individuata nei minimi in riferimento a individuate prestazioni professionali, è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Tale decreto, adottato in data 18 novembre 1971, è stato modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale 30 luglio 1996 n. 519.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

12. Il codice deontologico dei geologi contiene principi e regole che tutti i geologi iscritti all'albo devono osservare nell'esercizio della professione.

13. Poiché i professionisti tenuti ad applicare le norme deontologiche operano in tutto il territorio nazionale, il mercato del prodotto, coincidente con l'attività di erogazione dei servizi professionali attribuiti ai geologi dalla legge n. 112/1963, ha una dimensione geografica nazionale.

Pertanto, gli effetti delle possibili restrizioni alla concorrenza derivanti dal codice deontologico adottato dal Consiglio nazionale dei geologi potranno essere analizzati con riguardo all'ambito geografico relativo all'intero territorio nazionale.

V. VALUTAZIONI GIURIDICHE

L'intesa

14. I geologi, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi *antitrust*. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, essi possono essere qualificati come imprese⁷⁷ [Al riguardo cfr. Corte di giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia; 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, Pavlov ed altri; 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Procedimento penale a carico di Manuele Arduino; 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten; 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla-Macrino.].

Il Consiglio nazionale dei geologi, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, è un'associazione di imprese.

15. Il codice deontologico dei geologi, e quindi le norme in esso contenute, in quanto adottato da un ente rappresentativo di imprese attive nella fornitura di servizi professionali in materia di geologia, costituisce deliberazione di un'associazione di imprese, pertanto suscettibile di essere qualificata come intesa, ai sensi del diritto *antitrust*.

Al riguardo si precisa che il codice deontologico dei geologi è stato approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il Consiglio Nazionale è organo dell'Ordine Nazionale dei Geologi; gli iscritti all'albo possono essere eletti come componenti del Consiglio Nazionale da tutti gli iscritti all'Ordine Nazionale. Pertanto, le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale dei Geologi devono essere imputate all'Ordine Nazionale dei Geologi.

16. L'intesa in esame, consistente nelle previsioni deontologiche che tendono ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali dei geologi, è volta ad uniformare i prezzi di vendita dei servizi professionali dei geologi.

Infatti, per un verso, il citato articolo 17 sancisce il principio per cui *"la tariffa professionale costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni"* e, per l'altro, il citato articolo 26 vieta al geologo di *"offrire la propria prestazione con condizioni che derogano ai principi di dignità e decoro, così come definiti nel presente codice, con offerte economiche non commisurate secondo il disposto di cui ai precedenti articoli 17 e 18"*.

Chiudono tale sistema l'articolo 18, secondo cui, *"a garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, Codice Civile, il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme [...] deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale"*, prevedendo infine il potere di vigilanza dell'Ordine *"sull'osservanza dell'articolo 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare"*, e l'articolo 19 secondo cui *"anche ove la P.A. non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all'importanza della prestazione ed al decoro professionale ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, c.c."*.

La restrizione della concorrenza

17. Tale intesa, consistente nel descritto sistema volto all'applicazione della tariffa professionale da parte dei geologi, in quanto finalizzata ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali degli iscritti all'albo dei geologi, è suscettibile di determinare una restrizione della concorrenza in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

Infatti, deve notarsi che il codice deontologico, mediante il richiamo all'importanza delle tariffe professionali e al rispetto del decoro nella determinazione del compenso, operato sia in via diretta (cfr., ad esempio, artt. 18 e 19), sia in via indiretta, mediante il rinvio all'articolo 2233 c.c., secondo cui il concetto di decoro della professione costituisce un parametro per la determinazione del compenso professionale, uniforma il comportamento economico degli iscritti all'albo nella individuazione del prezzo di vendita delle rispettive prestazioni professionali. La portata restrittiva di tale intesa è rafforzata dalla previsione del potere sanzionatorio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 40, per la violazione degli obblighi deontologici.

18. Con riferimento alla disposizione che richiama la legittimità dei tariffari per determinare il compenso richiesto per le prestazioni professionali rese, si fa presente che, secondo il diritto *antitrust*, i tariffari, finalizzati alla fissazione orizzontale dei prezzi di fornitura di prestazioni professionali, costituiscono restrizioni della concorrenza in violazione del diritto *antitrust*⁸⁸ [Cfr., per tutti, Commissione Europea, *Spedizionieri doganali*, 93/438/CEE e Commissione, *Spedizionieri Paesi Bassi*, 96/438/CE.]. Nello stesso senso le norme, contenute nei codici deontologici adottate da organismi

rappresentativi di imprese, volte a far rispettare i tariffari per la determinazione del compenso professionale, costituiscono restrizioni della concorrenza in contrasto con il diritto *antitrust*.

19. Parimenti, le tariffe meramente consigliate, indicate ovvero c.d. di riferimento determinano l'effetto di restringere la concorrenza in violazione delle regole *antitrust*, in quanto anch'esse idonee ad uniformare e limitare il comportamento economico degli operatori; ciò, peraltro, anche nei casi in cui le tariffe sono stabilite per una attività professionale non riservata dalla legge⁹⁹ [Commissione Europea, *Architetti belgi*, 2004, caso n. COMP/38.2549.].

Anche la fissazione di una forcella di valori, contenente il massimo e il minimo della tariffa indicata, costituisce una restrizione della concorrenza tra gli operatori del settore, essendo finalizzata a uniformare il prezzo di vendita del servizio e ad alterare, quindi, il libero gioco della concorrenza.

20. Con riferimento alle norme deontologiche che richiamano il rispetto del decoro e della dignità professionale (ad esempio, artt. 18, 19 e 26) nella determinazione del compenso per le prestazioni professionali rese, come accennato, l'indagine conoscitiva, conclusa nel gennaio 2009, ha rilevato che, secondo la prospettiva ordinistica, un prezzo inferiore alla tariffa minima non risulta decoroso per la professione e la qualità della prestazione non può essere garantita ove venisse richiesto un prezzo inferiore alla tariffa; in altri termini, per un verso, il prezzo al di sotto della tariffa minima non apparirebbe decoroso e, per l'altro, ove si richiedesse un prezzo inferiore alla tariffa, la prestazione potrebbe non essere decorosa.

21. Come illustrato nel documento conclusivo della citata indagine conoscitiva, l'utilizzo delle clausole generali di decoro ovvero dignità della professione nell'ambito di codici deontologici, in mancanza di criteri che concorrono a qualificare tali clausole generali, è volto ad introdurre l'obbligatorietà dell'applicazione delle tariffe minime o fisse, ostacolando altresì il professionista all'adozione di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato. Ciò, peraltro, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 223/06 che, come detto, ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime per la determinazione dei compensi professionali.

Nello stesso senso anche il rinvio formale all'articolo 2233, comma 2, c.c., operato ad esempio nei citati artt. 18 e 19, in assenza del contestuale richiamo anche all'articolo 2 del d.l. n. 223/06 ovvero all'avvenuta abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime, appare volto ad introdurre l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, inducendo i professionisti a uniformare i propri comportamenti in merito al prezzo delle rispettive prestazioni professionali. Con riguardo alla valenza della citata norma codicistica, si osserva che, in realtà, la rilevanza giuridica dell'articolo 2233 cod. civ., comma 2, si esplica esclusivamente sul piano dei rapporti di tipo privatistico, non potendosi attribuire a tale disposizione alcuna rilevanza sul piano deontologico, posto che essa non è indirizzata agli ordini, ma si rivolge ai privati. Tale disposizione, pertanto, non attribuisce all'ordine alcun potere, né tanto meno alcun dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti nella determinazione del compenso con i rispettivi clienti, di controllare in definitiva che il compenso, liberamente pattuito, sia comunque adeguato al decoro della professione.

22. Pertanto, anche le previsioni deontologiche che introducono l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per i geologi attraverso il rispetto del decoro o della dignità professionale nella determinazione del prezzo sono volte a uniformare i prezzi per le prestazioni professionali degli associati, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

Si sottolinea che, secondo quanto previsto nel codice deontologico (articolo 40), l'Ordine può attivare i procedimenti disciplinari per la violazione delle norme deontologiche. L'intesa in questione, in quanto incide direttamente sulla determinazione del prezzo di vendita di un servizio che rappresenta la principale leva concorrenziale di cui dispongono gli operatori economici, è idonea a costituire una restrizione della concorrenza particolarmente grave.

23. Si rileva, in conclusione, come l'intesa in esame, realizzata attraverso le norme deontologiche tese ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali dei geologi, per le considerazioni svolte, è suscettibile di avere per oggetto e per effetto la restrizione della concorrenza tra professionisti nella determinazione del compenso richiesto per la fornitura delle prestazioni professionali, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

La consistenza della restrizione

24. L'intesa in esame, in quanto rivolta a tutti gli iscritti all'albo dei geologi, appare idonea a restringere in modo consistente la concorrenza tra i professionisti citati.

Il pregiudizio al commercio intracomunitario

25. Secondo i principi comunitari, "gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato"¹¹⁰ [Punto 78 della Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 "Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato". V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters.]⁰.

26. In tal senso si è espressa anche la Commissione con riferimento al noto caso delle tariffe raccomandate degli architetti belgi, secondo la quale la decisione o l'accordo che ha estensione sull'intero territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati su base nazionale, con potenziale effetto sul commercio intracomunitario¹¹¹ [Decisione della Commissione europea COMP/38.549 - Barème d'honoraires de l'Ordre des Architectes belges, par. 100 e ss.]¹.

27. Poiché l'intesa in esame produce i suoi effetti sull'intero territorio italiano, giacché interessa tutti i geologi operanti in Italia, si deve ritenere che la medesima intesa sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

RITENUTO, pertanto, che quanto previsto nelle disposizioni deontologiche tese ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali dei geologi, può costituire un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali del Consiglio Nazionale dei Geologi o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Diego Agus;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Geologi o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2010.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà